


Publicato il 17/09/2025

N. 03228/2025 **REG.PROV.PRES.**  
N. 10863/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10863 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Costanza Borri, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Filippi Filippi, Paolo Re, Nicolò Adavastro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Davide Cesare Pelizza, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*quanto al ricorso introduttivo:*

- del verbale n. 317 del 6.2.2024 della Commissione Esaminatrice del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nella parte in cui la Commissione stessa, dopo la lettura del primo elaborato relativo all'atto inter vivos di diritto civile, estratto dalla busta 789 contenente gli elaborati della dott.ssa Costanza Borri, ha dichiarato non idonea la candidata ricorrente;
- dell'allegato C al predetto verbale n. 317 del 6.2.2024;
- dell'elenco dei candidati ritenuti idonei a sostenere la prova orale, reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 3.7.2024, nella parte in cui non indica la ricorrente, dott.ssa Costanza Borri;
- di ogni altro atto connesso, correlato e/o comunque consequenziale, anche allo stato non conosciuto

*quanto ai motivi aggiunti presentati il 15 luglio 2025:*

- del Decreto del Ministero Giustizia del 15.5.2025, successivamente pubblicato, di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 13.12.2022, nonché di ogni atto ad esso presupposto, correlato e/o comunque consequenziale, ivi incluse:
  - la graduatoria dei vincitori;
  - l'avviso in data 16.5.2025 di pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle sedi disponibili;
  - il Decreto del Ministero della Giustizia del 12.6.2025 di nomina e assegnazione delle sedi ai partecipanti del concorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che, con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha contestato l'esito della prova scritta della selezione concorsuale anzidetta, mentre con i motivi aggiunti successivamente proposti la ricorrente ha impugnato la conclusiva graduatoria, con riferimento alle medesime censure originariamente dedotte;

Vista l'istanza depositata unitamente ai suindicati motivi aggiunti, con la quale la ricorrente ha chiesto autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio processuale a

mezzo di notificazione per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che occorra ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione

anzidetta.

Viene, fin da ora, ribadita – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – la pubblica udienza del 19 dicembre 2025, ai fini del prosieguo del giudizio

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunziando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce l'ulteriore trattazione della controversia alla già fissata pubblica udienza del 19 dicembre 2025

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2025.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**